



CONTENUTO MINIMO PER LA REDAZIONE DI PROCURE / MANDATI IN ORDINE ALLA STIPULA DEGLI ATTI TRANSATTIVI, NONCHÉ AL COMPIMENTO DI OGNI ATTO NECESSARIO OD OPPORTUNO CIRCA L'OPERAZIONE SUI CREDITI VERSO IL SISTEMA SANITARIO DELLA REGIONE LAZIO AUTORIZZATA AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL 26 SETTEMBRE 2008 N. 689

Si riepilogano qui di seguito gli elementi essenziali che devono essere inseriti nella redazione di procure o mandati in ordine alla stipula degli atti transattivi (nonché di ogni altra documentazione agli stessi riferibile) in relazione all'operazione di rientro dei debiti degli enti ed organismi del servizio sanitario regionale della Regione Lazio.

1) Redazione nella forma di atto pubblico o scrittura privata con autentica notarile dei poteri di firma.

2) Indicazione del nome e cognome di colui che conferisce procura/mandato, nonché del suo luogo di nascita, codice fiscale, domicilio ai fini della procura/mandato e della sua qualità all'interno dell'impresa, o altra entità, a nome della quale egli conferisce procura/mandato. Identificazione altresì di tale impresa o diversa entità mediante indicazione della ragione sociale e n. di iscrizione nel Registro delle Imprese e/o n. codice fiscale /partita IVA.

3) Indicazione sintetica, nelle premesse, delle finalità della procura/mandato con riferimento quantomeno al contenuto della Deliberazione n. 689 ed alle finalità della stessa.

4) Indicazione del nome e cognome del procuratore/mandatario, nonché del suo luogo di nascita, codice fiscale, domicilio ai fini della procura/mandato.

5) Conferimento della procura/mandato, in termini di ogni più ampio potere, in ordine alla sottoscrizione:

a) degli atti transattivi relativi alla totalità dei crediti vantati nei confronti di tutte le AUSL / AO, degli IRCCS, dei Policlinici Universitari della Regione Lazio e dell'Azienda Regionale di Emergenza Sanitaria - ARES 118 per fatture emesse nell'anno 2008 nonché per crediti relativi a fatture emesse sino al 31 dicembre 2007 non oggetto di precedenti operazioni di transazione o che non debbano considerarsi rinunciati nell'ambito di precedenti operazioni di transazione, e di ogni altro documento di cui sia necessaria od opportuna la sottoscrizione in ordine alla realizzazione delle operazioni di cui alla Deliberazione n. 689 ed eventuali ulteriori atti autorizzativi regionali;

b) di clausole di rinuncia agli interessi ed altri oneri di qualsiasi tipo ivi comprese le spese legali sui crediti vantati nei confronti degli enti ed organismi del servizio sanitario regionale ed oggetto degli atti transattivi a fronte del pagamento secondo tempi certi e nel caso dei crediti relativi a fatture emesse nell'anno 2008, a fronte altresì del riconoscimento di un indennizzo forfetario, *pacta de non petendo* e rilascio di tutti gli impegni, le dichiarazioni e garanzie (tra cui quelli relativi alla sospensione dei procedimenti giudiziari, arbitrali ed amministrativi eventualmente pendenti relativi ai crediti richiesti in certificazione e alla rinuncia ai procedimenti giudiziari, arbitrali e amministrativi eventualmente pendenti relativi ai crediti certificati, nonché quelle relative all'impegno di non dar corso a tali procedimenti, rimborso di importi ricevuti per effetto di procedure esecutive o comunque recuperati dalle



AUSL / AO, dagli IRCCS, dai Policlinici Universitari, dall'ARES 118 se rientranti negli Atti Transattivi, di rinuncia agli interessi ed altri oneri di qualsiasi tipo in relazione ai crediti certificati, rinuncia ai crediti per fatture emesse sino al 31 dicembre 2007 che non sono state dichiarate secondo quanto previsto nell'Atto Transattivo e rinuncia ai crediti per fatture emesse nel 2008 e non richieste in certificazione, assunzione di obblighi di manleva ed indennizzo anche afferenti a costi ed oneri fiscali connessi con gli Atti Transattivi, accettazione di penali di rimborso nel caso di mancata tempestiva restituzione alle AUSL/AO, agli IRCCS, ai Policlinici Universitari, all'ARES 118 degli importi ricevuti per effetto di procedure esecutive o comunque ricevuti in relazione ai crediti certificati;

c) di clausole di sottomissione al foro di Roma e/o di accettazione di clausole arbitrali;

d) di ogni eventuale atto rettificativo, di precisazione, integrativo o modificativo dei documenti sub a).

6) Conferimento in genere di ogni più ampio potere in ordine all'esecuzione della procura/mandato, con impegno, da parte del soggetto conferente, a non sollevare contestazione/eccezione alcuna sull'operato del procuratore/mandatario e a tenere lo stesso come rato e valido sin dalla data della procura/mandato.